

Comune di Curtatone
(Provincia di Mantova)

Comune di Virgilio
(Provincia di Mantova)

Comune di Volta Mantovana
(Provincia di Mantova)

**Progetto farmacie:
costituzione nuova s.r.l.
bozza Statuto**

 consulenza
e direzione
aziendale
Studio Legale Tributario

Ottobre 2012

STATUTO DELLA SOCIETA'

"FARMACIE DEL MINCIO S.R.L."

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO E DURATA

ARTICOLO 1) DENOMINAZIONE

1.1) E' costituita una Società a responsabilità limitata denominata **"Farmacie Del Mincio S.r.l."**.

ARTICOLO 2) SEDE SOCIALE E DOMICILIO DEI SOCI

2.1) La Società ha sede legale nel Comune di Curtatone (MN), all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il competente Registro delle Imprese.

2.2) La Società potrà istituire, modificare o chiudere, sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze od altre unità comunque denominate, in Italia.

2.3) Il domicilio dei soci per tutti i rapporti con la Società è, a tutti gli effetti, quello risultante dal Registro delle Imprese.

ARTICOLO 3) OGGETTO SOCIALE

3.1) La Società ha per oggetto la gestione di farmacie delle quali siano titolari i Comuni di Curtatone, Virgilio e Volta Mantovana. In particolare, nell'ambito di quanto sopra, la società si propone di svolgere le attività di:

- preparazione e vendita al pubblico di specialità medicinali, prodotti galenici, prodotti omeopatici, prodotti e/o articoli farmaceutici e parafarmaceutici in genere;
- realizzazione di prodotti officinali, omeopatici, altre specialità medicinali, prodotti di erboristeria, di profumeria, dietetici, integratori alimentari e prodotti affini ed analoghi;
- commercio di: sostanze e prodotti chimici; articoli sanitari in genere; articoli e prodotti per l'infanzia; articoli e prodotti per la cura, l'igiene e la bellezza della persona; articoli e prodotti per l'alimentazione umana; articoli e/o prodotti aventi comunque attinenza con quelli sopra specificati e, comunque, ogni altro prodotto di cui è consentita la vendita in farmacia secondo le vigenti disposizioni di legge;
- effettuazione di test diagnostici direttamente e/o in collaborazione con strutture sanitarie.

3.2) La Società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie, non nei confronti del pubblico ed in via non prevalente, con esclusione delle attività di cui alle Leggi 1/91, 52/91, 197/91, D.Lgs. n. 385/93, D.Lgs. n. 415/96 e successive modificazioni ed integrazioni, che saranno ritenute necessarie ed utili, anche indirettamente, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, ivi compreso, l'assunzione di finanziamenti da terzi, il rilascio, in via occasionale, di fidejussioni ed altre garanzie anche a favore di terzi, purché strumentali all'oggetto sociale. La Società potrà, inoltre, assumere, con attività esercitata non nei confronti del pubblico e non in via prevalente, interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo od affine al proprio, con espressa esclusione del fine di collocamento e nei limiti previsti dal D.L. 143/91, convertito nella Legge n. 197/91.

ARTICOLO 4) DURATA DELLA SOCIETA'

4.1) La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2060

(duemilasessanta) e potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente con deliberazione dell'assemblea dei soci.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE, CONFERIMENTI, FINANZIAMENTI E TITOLI DI DEBITO

ARTICOLO 5) CAPITALE SOCIALE E QUOTE

5.1) Il capitale sociale è fissato in Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) ed è diviso in quote tra i soci ai sensi dell'art. 2468 del Codice civile. Le quote di partecipazione dei soci alla Società sono determinate in proporzione ai rispettivi conferimenti ed i diritti sociali, salvo quanto previsto all'art. 31.2 per quanto riguarda la partecipazione agli utili, spettano ai soci in misura proporzionale alla quota di partecipazione da ciascuno posseduta.

I comuni soci della società devono, in ottemperanza a quanto imposto dal comma 32 dell'art.14 del DL 31/5/2010 n.78 successive modifiche ed integrazioni, detenere partecipazioni tra loro paritarie. Non producono effetto e pertanto non possono essere iscritte nel Registro delle Imprese e sono inopponibili alla società quelle cessioni di quote che alterino l'indicata pariteticità di partecipazione.

Pertanto, nel caso di cessione totale o parziale delle quote di partecipazione degli Enti Comune soci gli stessi dovranno necessariamente concorrere pariteticamente alla cessione per uguali quote di valore nominale nei confronti del medesimo terzo acquirente; il ricavato complessivo delle correlate cessioni al medesimo acquirente verrà suddiviso tra gli Enti Comune cedenti in proporzione al diritto di partecipazione agli utili a ciascuno di loro riconosciuto.

5.2) Possono acquisire la qualità di socio:

- enti pubblici, anche locali, che intendano avvalersi della Società per affidare ad essa lo svolgimento del servizio pubblico farmaceutico ed i loro dipendenti farmacisti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- società miste pubblico-privato che svolgono un servizio farmaceutico;
- persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private.

La partecipazione alla società è incompatibile con qualsiasi altra attività esplicita nel settore della produzione, distribuzione, intermediazione e informazione scientifica del farmaco, con la posizione di titolare, gestore, direttore o collaboratore di altra farmacia privata.

5.3) La Società potrà aumentare il capitale sociale sia mediante nuovi conferimenti sia mediante passaggio a capitale di riserve.

L'aumento di capitale mediante nuovi conferimenti potrà avvenire tramite conferimenti in denaro, di beni in natura, di crediti o di qualsiasi altro elemento; per i conferimenti di beni in natura e di crediti si osservano le disposizioni degli artt. 2254 e 2255 del Codice Civile.

Il conferimento potrà anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fidejussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della Società. La polizza o la fidejussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro presso la Società.

Salvo il caso di cui dall'art. 2482-ter del Codice civile, gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di quote di nuova

emissione a terzi, che abbiano i requisiti per essere ammessi come soci; in tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'art. 2473 del Codice Civile.

ARTICOLO 6) FINANZIAMENTI DEI SOCI

6.1) La Società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

ARTICOLO 7) TITOLI DI DEBITO

7.1) La Società può emettere titoli di debito nel rispetto delle vigenti norme di legge in materia. La decisione relativa all'emissione di titoli di debito dovrà essere assunta con deliberazione dell'assemblea dei soci.

ARTICOLO 8) TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

8.1) Le partecipazioni sono liberamente trasferibili a soggetti in possesso dei requisiti per essere soci, salvo quanto di seguito precisato.

8.2) In caso di trasferimento della propria partecipazione, o di parte di essa, il cedente che intende alienare dovrà previamente offrirla per l'acquisto agli altri soci ai quali spetterà il diritto di prelazione, da esercitarsi in proporzione al valore nominale della partecipazione da ciascuno di essi posseduta nella Società. Danno diritto alla prelazione tutti i negozi di alienazione nella più ampia accezione del termine, sia a titolo oneroso che a titolo gratuito, ivi compresi, a titolo puramente esemplificativo, oltre alla compravendita, la permuta, il conferimento in società, la dazione in pagamento e la donazione. In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo, ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno la partecipazione versando all'offerente la somma determinata di comune accordo o, in mancanza d'accordo, da un Collegio composto di tre arbitratori.

8.3) Il cedente dovrà notificare la sua intenzione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, recante tutti gli elementi dell'offerta (generalità dell'offerente, prezzo, modalità di pagamento, ecc.), all'organo amministrativo che ne informerà senza indugio e, comunque, non oltre dieci giorni dalla data di ricevimento della lettera raccomandata a tutti i soci.

Il diritto di prelazione spettante a ciascun socio si accrescerà automaticamente in caso di mancato esercizio da parte di uno o più degli altri soci.

In ogni caso la prelazione può esercitarsi solo per l'intera partecipazione offerta in vendita.

La prelazione dovrà essere esercitata mediante invio di lettera raccomandata da far pervenire all'organo amministrativo entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, pena la decadenza della prelazione. L'organo amministrativo dovrà comunicare senza indugio al socio offerente l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci accettanti.

Qualora il corrispettivo indicato dal socio offerente sia considerato da uno o più soci prelazionari eccessivamente elevato in rapporto al valore della partecipazione, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro. Qualora non si raggiunga alcun accordo, i soci potranno richiedere che la determinazione del prezzo venga devoluta ad un Collegio di tre arbitratori, il quale renderà la sua valutazione entro il termine di sessanta giorni dalla data di sua costituzione.

Il trasferimento formale ed il versamento dell'intero prezzo dovranno avere luogo entro trenta giorni dalla valutazione fatta dal Collegio degli arbitratori.

Ove nessuno dei soci eserciti detto diritto entro il termine su indicato, la partecipazione potrà essere liberamente alienata, entro il periodo di sessanta giorni, al prezzo e alle modalità indicate.

8.4) Nell'ipotesi di trasferimento eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel Registro delle Imprese, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società.

8.5) Il diritto di prelazione spetta ai soci anche quando si intenda trasferire la nuda proprietà della partecipazione o altro diritto reale.

8.6) Il diritto di prelazione non si applica per l'ipotesi in cui il trasferimento della quota avvenga in esito a procedura di evidenza pubblica.

TITOLO III

RECESSO ED ESCLUSIONE

ARTICOLO 9) RECESSO DEL SOCIO

9.1) Il socio ha diritto di recedere dalla Società nei casi previsti dall'art. 2473 del Codice Civile ed in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

9.2) Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento che deve essere spedita all'organo amministrativo entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che lo legittima o entro trenta giorni dalla conoscenza da parte del socio del fatto che legittima il recesso se diverso da una decisione dei soci, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

9.3) La dichiarazione di recesso è efficace dal primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui la comunicazione giunge all'indirizzo della sede legale della Società.

Se in questo lasso temporale venga contestata la legittimità della dichiarazione di recesso e venga conseguentemente promosso un giudizio di arbitrato, l'efficacia della dichiarazione di recesso è sospesa fino al giorno di notifica del lodo al recedente.

Il giorno di efficacia del recesso è quello a cui deve far riferimento la valutazione delle quote per le quali è stato esercitato il diritto di recesso.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel Registro delle Imprese.

9.4) Il diritto di recesso può essere esercitato solo con riferimento all'intera quota posseduta dal socio recedente.

ARTICOLO 10) ESCLUSIONE DEL SOCIO

10.1) Costituiscono giuste cause di esclusione: le gravi inadempienze degli obblighi che derivano dalla legge o dal contratto sociale; l'interdizione, l'inabilitazione del socio o la sua condanna ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici; la sopravvenuta inidoneità del socio a svolgere l'opera conferita o il perimento della cosa conferita in godimento non imputabile agli amministratori o il perimento della cosa conferita in proprietà e non ancora acquistata dalla Società; il licenziamento o le dimissioni del socio dipendente, nonché la perdita dei

requisiti previsti dall'art.5.2 del presente statuto.

10.2) L'esclusione deve risultare dalla decisione assunta dai soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale. Nel calcolo della maggioranza richiesta non sarà computata la partecipazione del socio la cui esclusione deve essere decisa. L'organo amministrativo provvederà ai conseguenti adempimenti.

10.3) Per la liquidazione della partecipazione del socio escluso si applicano le disposizioni del successivo articolo 11).

10.4) E' esclusa la possibilità di liquidazione della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale e pertanto, nel caso in cui risulti impossibile procedere altrimenti alla liquidazione della partecipazione, l'esclusione perderà ogni effetto.

ARTICOLO 11) LIQUIDAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE

11.1) Nelle ipotesi previste dagli articoli 9) e 10), le partecipazioni saranno rimborsate al socio o ai suoi eredi in proporzione del patrimonio sociale.

Il patrimonio della Società è determinato dall'organo amministrativo, sentito il parere dell'organo di controllo e del revisore, se nominati, tenendo conto del valore di mercato della partecipazione riferito al giorno della morte del socio o al momento di efficacia del recesso o al momento in cui si è verificata o è stata decisa l'esclusione del socio.

Ai fini della determinazione del valore di mercato occorre aver riguardo alla consistenza patrimoniale della Società ed alle sue prospettive reddituali.

In caso di disaccordo, la valutazione della partecipazione, secondo i criteri sopra indicati, è effettuata, tramite relazione giurata, da un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede della Società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica in tal caso il primo comma dell'art. 1349 del Codice Civile.

11.2) Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro sei mesi dalla comunicazione del medesimo fatta alla Società.

Il rimborso può avvenire mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi.

Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o, in mancanza, riducendo il capitale sociale corrispondentemente, fermo restando quanto previsto al precedente articolo 10.4). In quest'ultimo caso si applica l'art. 2482 del Codice Civile e, qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la Società viene posta in liquidazione.

TITOLO IV

ORGANO AMMINISTRATIVO, RAPPRESENTANZA SOCIALE, CONTROLLI

ARTICOLO 12) AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'

12.1) La Società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in occasione della nomina, da un amministratore unico oppure da un consiglio di amministrazione composto da tre membri, ivi compresi il presidente ed il vice-presidente, se nominato.

12.2) Salvo diversa disposizione dell'assemblea dei soci, si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 del Codice Civile.

12.3) In ogni caso non possono essere nominati amministratori farmacisti

titolari o soci di farmacie ovunque situate.

ARTICOLO 13) DURATA DELLA CARICA, REVOCA, CESSAZIONE

13.1) Gli amministratori potranno essere anche non soci. Non posso essere nominati alla carica di amministratore, e se nominati decadono dalla carica, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile.

13.2) Gli amministratori restano in carica tre anni, salvo revoca da parte dell'assemblea o proprie dimissioni. Gli amministratori sono rieleggibili.

13.3) Gli amministratori sono revocabili in qualsiasi momento, anche senza giusta causa.

Esclusivamente in tale ultimo caso, all'amministratore revocato spetterà un indennizzo forfettario pari al 20% (venti per cento) dell'ultimo compenso annuale attribuitogli.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'organo amministrativo è stato ricostituito.

13.4) Salvo quanto previsto al successivo comma, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima assemblea.

13.5) Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza degli stessi, si applica l'art. 2386, comma 2, del Codice Civile.

ARTICOLO 14) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

14.1) Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente ed eventualmente un vicepresidente, i quali durano in carica per la durata del mandato di amministratori.

14.2) Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvo in ogni caso quanto previsto dal successivo comma, possono essere adottate con metodo collegiale, ovvero mediante consultazione scritta, o sulla base del consenso espresso per iscritto.

14.3) Qualora ne facciano richiesta due amministratori e in ogni caso per quelle materie rimesse dal presente statuto o dalla legge alla competenza inderogabile del consiglio di amministrazione, esso deve deliberare in adunanza collegiale.

14.4) Nel caso di cui sopra, il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

14.5) La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, organo di controllo e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

14.6) Il consiglio di amministrazione si riunisce presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri o dall'organo di controllo, ove nominato.

14.7) Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente e, in sua assenza, dal vice-presidente, ove sia stato nominato. In

mancanza, sono presiedute dal consigliere più anziano.

14.8) Il consiglio di amministrazione è comunque validamente costituito ed atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del consiglio stesso e tutti i componenti dell'organo di controllo, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

14.9) Le adunanze del consiglio di amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri.

In tal caso, è necessario che:

- sia consentito al presidente della riunione di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e, comunque, di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

14.10) La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun amministratore

il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori. Il procedimento deve concludersi entro cinque giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

14.11) Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte in adunanza collegiale, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica.

14.12) Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, prevale il voto del presidente.

14.13) Il voto non può essere dato per rappresentanza, nè per corrispondenza.

14.14) Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione deve essere tempestivamente redatto e sottoscritto dal presidente e dal segretario.

14.15) Le decisioni adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla Società.

ARTICOLO 15) POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

15.1) L'organo amministrativo, qualunque sia la sua strutturazione, ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli che la legge o il presente statuto riservano espressamente ai soci.

ARTICOLO 16) COMITATO ESECUTIVO, AMMINISTRATORI DELEGATI

16.1) Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare

proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Il consiglio di amministrazione può sempre impartire direttive agli organi delegati ed avocare a sé operazioni rientranti nella delega.

Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2475, comma 5, del Codice Civile.

16.2) L'organo amministrativo può nominare direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

16.3) Gli organi delegati sono tenuti a riferire al consiglio di amministrazione ed all'organo di controllo o revisore, se nominati, ogni semestre, sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggiore rilievo effettuate dalla Società.

16.4) Ad uno o più membri dell'organo amministrativo possono essere delegate, in tutto in parte, in via esclusiva:

- le funzioni inerenti agli adempimenti normativi, amministrativi, retributivi, contributivi, previdenziali, fiscali, doganali e comunque tutti gli adempimenti inerenti ai rapporti con i soggetti che dalla società percepiscano redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo e redditi di capitale, con facoltà di presentare e sottoscrivere dichiarazioni fiscali di qualunque tipo, ivi comprese le dichiarazioni dei redditi ai fini delle imposte dirette, le dichiarazioni per l'Iva, nonché quelle di sostituto d'imposta;

- le funzioni inerenti all'assolvimento degli obblighi previsti dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche, curando che il trattamento dei dati personali di dipendenti, clienti e/o fornitori e di altri terzi che entrino in contatto con la Società, avvenga in conformità alla normativa vigente in materia, anche per quanto riguarda l'osservanza delle misure minime di sicurezza dei dati, nominando, se del caso, uno o più responsabili del trattamento e impartendo loro le opportune istruzioni;

- le funzioni inerenti all'attuazione della normativa sulla prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro, adottando le misure di prevenzione e di protezione individuate nel piano per la sicurezza e ogni altra che ritenga o si riveli necessaria per la tutela della sicurezza e salute dei lavoratori; curando l'aggiornamento delle predette misure in relazione ai mutamenti normativi, organizzativi e produttivi, ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica; esercitando il controllo, in particolare, dell'idoneità e della conformità degli edifici, locali, impianti, macchinari, attrezzature di lavoro, mezzi di trasporto e di sollevamento rispetto alle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro, effettuando verifiche periodiche di buon funzionamento, la loro pulitura ed, in generale, la loro manutenzione ordinaria e straordinaria;

- le funzioni inerenti alla cura e alla vigilanza del rispetto da parte della Società di ogni normativa relativa alla gestione dei rifiuti, alla tutela delle acque dall'inquinamento, alle emissioni in atmosfera e alla tutela, in generale, dell'ambiente esterno dall'inquinamento, alla prevenzione degli incendi, alla sicurezza degli impianti.

A chi è delegato per le funzioni che precedono spetta, pertanto, di esercitare, sempre in via esclusiva, tutti gli inerenti poteri decisionali, di tenere i

rapporti con le Autorità e gli Uffici pubblici e privati preposti alla trattazione di dette problematiche (in particolare l'Amministrazione finanziaria, gli Istituti previdenziali, l'Amministrazione centrale e periferica dello Stato, gli Enti locali ed ogni altro Ente pubblico in genere) e pure, nelle stesse materie, con l'Autorità giudiziaria di ogni ordine e grado.

ARTICOLO 17) RAPPRESENTANZA LEGALE

17.1) La rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed anche in giudizio, con facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, anche sovranazionale o internazionale e pure per giudizi di revocazione e di cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti, spetta:

- a) all'amministratore unico;
- b) al presidente e vice-presidente del consiglio di amministrazione, ai consiglieri delegati, se nominati, nei limiti dei poteri loro conferiti all'atto di nomina;
- c) ai direttori, institori e procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti all'atto di nomina.

ARTICOLO 18) COMPENSI

18.1) All'amministratore unico o ai membri del consiglio di amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

18.2) I soci possono, inoltre, assegnare all'amministratore unico o ai componenti del consiglio di amministrazione un'indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti d'esercizio, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci.

18.3) In caso di nomina di uno o più consiglieri delegati, il relativo compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione al momento della nomina, nel rispetto dei limiti massimi determinati dall'assemblea.

TITOLO V

CONTROLLI

ARTICOLO 19) ORGANO DI CONTROLLO

19.1 Quale organo di controllo, i soci, con decisione da adottarsi dall'assemblea, possono eventualmente nominare un Sindaco, un Collegio Sindacale, ovvero un Revisore.

19.2 Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 2477 C.C. la revisione legale dei conti può essere esercitata alternativamente o dal Sindaco o dal Collegio Sindacale, oppure da un Revisore Contabile, o da una Società di Revisione nominati e funzionanti nel rispetto della normativa dettata in tema di controllo delle società per azioni.

19.3 L'assemblea può, alternativamente, nominare l'organo di controllo in forma monocratica o collegiale.

Nel caso in cui la scelta cada sull'organo collegiale, il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dai soci, con la decisione di nomina del Collegio stesso.

ARTICOLO 20) COMPETENZE DEL SINDACO DELL'ORGANO DI CONTROLLO

20.1 Il sindaco o i membri del collegio Sindacale, sono nominati, ove così i soci decidano ovvero la nomina sia obbligatoria per legge, per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dai soci. Essi restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei membri

dell'organo di controllo, qualunque sia la sua composizione, per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio e' stato ricostituito. I membri dell'organo di controllo, monocratico o collegiale, sono rieleggibili. Non possono essere nominati alla carica di Sindaco e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 cod. civ.

20.2 I membri dell'organo di controllo possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci, da assumersi con la maggioranza assoluta del capitale sociale. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito l'interessato.

20.3 In caso di nomina dell'organo collegiale, per le ipotesi di morte, di rinuncia o di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di eta'. I nuovi sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

In caso di sostituzione del presidente, la presidenza e' assunta fino alla decisione di integrazione dal sindaco piu' anziano.

L'organo di controllo, qualunque sia la sua composizione, ha i doveri ed i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403/bis cod. civ. e quando esercita anche la revisione legale dei conti dovra' essere integralmente costituito da Revisori Contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia. Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli artt. 2406 e 2407 cod. civ.

20.4 La retribuzione annuale dei membri dell'organo di controllo, qualunque sia la sua compszione, e' determinata dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

20.5 Delle decisioni dell'organo di controllo, qualunque sia la sua composizione, deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel Libro delle decisioni dell'organo di controllo e sottoscritto dagli intervenuti o dal sindaco unico; in caso di nomina di organo collegiale, le deliberazioni del Collegio Sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

20.6 I membri dell'organo di controllo, qualunque sia la sua composizione, devono assistere alle adunanze delle assemblee, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Comitato esecutivo.

Ogni socio puo' denunciare i fatti che ritiene censurabili all'organo di controllo, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione annuale sul bilancio; se la denuncia e' fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale l'organo di controllo, deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'assemblea.

Si applica la disposizione di cui all'art. 2409 cod. civ.

ARTICOLO 21 - REVISORE LEGALE DEI CONTI

21.1 Quando la revisione legale dei conti sia obbligatoria, il Revisore Contabile e' scelto tra gli iscritti nell'apposito Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

21.2 Non puo' essere nominato alla carica di Revisore e se nominato decade dall'incarico chi si trova nelle condizioni previste dall'art. 2399 cod. civ.

21.3 Il corrispettivo del revisore e' determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

21.4 L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

21.5 L'incarico puo' essere revocato solo per giusta causa e con decisione dei soci, da assumersi con la maggioranza assoluta del capitale sociale. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito l'interessato.

ARTICOLO 22) CONTROLLO INDIVIDUALE DEL SOCIO

22.1) In ogni caso i soci che non partecipano all'amministrazione, hanno diritto di avere tempestivamente dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia o, per gli enti locali, tramite funzionari degli stessi all'uopo delegati, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

TITOLO VI

DECISIONE DEI SOCI

ARTICOLO 23) COMPETENZE

23.1) I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che l'amministratore unico o uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

23.2) In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina degli amministratori;
- c) la nomina nei casi previsti dalla legge dell'organo di controllo o del revisore;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) la riduzione del capitale sociale per perdite;
- g) la nomina dei liquidatori ed i criteri di svolgimento della liquidazione.

23.3) In caso di acquisto da parte della Società, per un corrispettivo pari o superiore ad un decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società nel registro delle imprese, non sarà necessaria la preventiva autorizzazione dei soci.

23.4) Ogni socio iscritto nel Registro delle imprese ha diritto di partecipare alle decisioni sopra indicate ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Il socio moroso ovvero il socio la cui polizza assicurativa o la cui garanzia bancaria prestate ai sensi dell'art. 2464 del Codice Civile siano scadute o divenute inefficaci, non può partecipare alle decisioni dei soci.

ARTICOLO 24) CONSULTAZIONE SCRITTA

E CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO

24.1) Salvo quanto previsto al primo comma del successivo articolo, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

24.2) La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purchè sia assicurato a ciascun socio il diritto

di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un documento o di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione e dal quale o dai quali risulti con chiarezza il consenso espresso dal socio sottoscrittore.

Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

24.3) Le decisioni non assembleari sono validamente adottate con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

24.4) Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

ARTICOLO 25) ASSEMBLEA

25.1) Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate nel precedente articolo 23.2) lettere d), e) ed f), in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto ed in ogni caso quando lo richiedano l'amministratore unico ovvero uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

ARTICOLO 26) CONVOCAZIONE

26.1) L'assemblea viene convocata dall'organo amministrativo con avviso spedito almeno otto giorni prima o comunque ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata o con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dal Registro delle imprese.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

26.2) Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

26.3) Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e l'organo di controllo, se nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o l'organo di controllo, se nominato, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della Società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione, su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

26.4) In caso di impossibilità dell'amministratore unico o di tutti i componenti del consiglio di amministrazione o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dall'organo di controllo, se nominato, o anche da un socio.

26.5) L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione

degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- ove non si tratti di assemblea totalitaria, siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

In tutti i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

26.6) E' consentita l'espressione del voto mediante corrispondenza.

ARTICOLO 27) PRESIDENZA

27.1) L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione, oppure, in caso di sua mancanza o assenza, dal vice-presidente, se nominato. In caso di assenza o di inadempimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata a maggioranza dagli intervenuti.

27.2) Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione della stessa, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

ARTICOLO 28) RAPPRESENTANZA

28.1) La rappresentanza in assemblea deve essere conferita con delega scritta, anche ad un soggetto non socio, e consegnata al delegato anche via telefax o via posta elettronica con firma digitale, e deve essere conservata agli atti della società. La delega deve recare l'indicazione di eventuali facoltà e limiti e può essere conferita anche per più assemblee.

ARTICOLO 29) QUORUM

29.1) L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza dei soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Nei casi previsti dal precedente articolo 23.2), lettere d) ed e) è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

Anche nei casi previsti nei precedenti articoli 12) e 19) è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

29.2) Per introdurre, modificare o sopprimere particolari diritti a favore di singoli soci, è necessario il consenso di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

29.3) Restano, comunque, salve le altre disposizioni previste dalla legge e dal presente statuto che, per particolari decisioni, richiedano diverse specifiche maggioranze.

ARTICOLO 30) VERBALE DELL'ASSEMBLEA

30.1) Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, se richiesto dalla legge.

30.2) Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale sociale rappresentato da ciascuno;

deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti e dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

30.3) Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per Atto pubblico, deve essere trascritto senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

TITOLO VII

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

ARTICOLO 31) BILANCIO ED UTILI

31.1) Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

31.2) Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, indipendentemente dalla partecipazione la capitale sociale, possono essere distribuiti tra i soci ovvero accantonati a riserva.

La distribuzione degli utili, indipendentemente dalla ripartizione del capitale sociale, dovrà essere effettuata tra gli Enti Comune soci nelle seguenti misure:

-Comune di Curtatone 40,91%

-Comune di Virgilio 14,54%

-Comune di Volta Mantovana 44,55%.

Tali proporzioni sono così determinate per il caso in cui i soci Ente Comune detengano la totalità del capitale sociale. Per il caso invece in cui la loro quota complessiva si riduca, nella stessa misura, mantenendo inalterati i reciproci rapporti, le indicate quote di partecipazione agli utili dovranno essere corrispondentemente ridotte.

31.3) Il bilancio è presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, o quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, entro un maggior termine, comunque non superiore a centottanta giorni.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 32) CAUSE DI SCIoglimento

32.1) La Società si scioglie per le cause previste dalla legge, e pertanto:

a) per il decorso del termine;

b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata senza indugio, non deliberi le opportune modifiche statutarie;

c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;

d) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto disposto dall'art. 2482-ter del Codice Civile;

e) nell'ipotesi prevista dall'art. 2473 del Codice Civile;

f) per deliberazione dell'assemblea;

g) per le altre cause previste dalla legge.

32.2) In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge.

32.3) L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio alle regole di funzionamento del consiglio di

amministrazione, in quanto compatibili;

- i liquidatori cui spetta la rappresentanza della Società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidatore.

TITOLO IX

CLAUSOLE DI COMPOSIZIONE DELLE LITI

ARTICOLO 33) CLAUSOLA CONCILIATORIA

33.1) Tutte le controversie che dovessero insorgere, aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, saranno sottoposte ad un tentativo preliminare di conciliazione ad opera di un Conciliatore Unico che sarà nominato ed opererà secondo il Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio II.AA. di Mantova fatto salvo il rispetto degli artt. da 38 a 40 del D.Lgs. 5/2003. Ciascuna delle parti interessate sarà legittimata a dare inizio al tentativo di conciliazione.

ARTICOLO 34) FORO COMPETENTE

34.1) Dopo l'eventuale fallimento del tentativo di conciliazione e, quindi, dal deposito del verbale di fallita conciliazione presso la Segreteria della citata Camera Arbitrale, per la soluzione della controversia unico Foro competente è quello di Mantova.

TITOLO X

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 35) RINVIO

35.1) Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle altre leggi vigenti che regolano la materia.